CAMERA DEI DEPUTATI N. 2315

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIAFFI, ROMITA, CANESTRARI, MAZZOLA, CATTANEI

Presentata il 1° agosto 1973

Istituzione dell'albo e ordinamento della professione di maestro di sci

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 24 novembre 1971 il Senato approvava definitivamente il disegno di legge n. 1555 concernente la « modifica dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativa all'insegnamento dello sci ».

Con quella decisione il Parlamento intendeva forse compiere un primo passo non solo per dare un riconoscimento a due categorie professionali – le guide alpine e i maestri di sci – che ormai hanno raggiunto una ben precisa e importante collocazione nelle attività sociali, ma altresì per ovviare, con una precisa norma alle carenze che col tempo erano via via emerse, dimostrando la necessità di una più precisa tutela e regolamentazione di tali professioni.

È ormai universalmente noto che, in particolare, la professione del maestro di sci è venuta assumendo, negli ultimi tempi, una assai rilevante importanza in rapporto alla eccezionale diffusione della pratica dello sci, considerato ormai sport di massa, accessibile a tutte le categorie dei cittadini che intendano praticarlo. A questo allargamento di interesse, reso ancor più evidente negli ultimi anni, con tutte le immaginabili conseguenze di ogni ordine, si è risposto adeguatamente da parte delle industrie private produttrici degli equipaggiamenti e delle aziende interessate al movimento turistico, mentre invece si sono evidenziate sempre più le carenze nel settore degli insegnanti professionisti.

Dopo tanti anni, sono ancora in vigore norme emanate quando lo sci era praticato da una *élite* di appassionati ma che appaiono del tutto inadeguate ora che gli sciatori sono milioni e i maestri di sci migliaia.

In verità si è cercato di mettere mano a qualche norma, ma tutto si è risolto nella emanazione di un astratto riconoscimento dei maestri di sci come categoria professionale.

Quando ormai anche gli interessi economici hanno assunto una rilevanza notevole, non si tratta più di un semplice fatto sportivo, la cui regolamentazione possa essere affidata ad una qualsiasi federazione o associazione sportiva: come per altre discipline, giunte a livello di massa e con conseguenti interessi che esorbitano dal fatto puramente sportivo, deve necessariamente intervenire lo Stato, con norme precise e aggiornate per evitare, oltre al resto, abusi e irregolarità.

Molto spesso una nuova regolamentazione del settore sciistico è stata chiesta da parti ben

interessate: non si voleva però una regolamentazione come si intende comunemente ma si cercava di ottenere delle disposizioni che consacrassero una situazione di privilegio per pochi e una ingiustizia per molti.

Quando si è parlato e si parla di « abusivismo » da eliminare con apposite norme, se ne parla a sproposito e si omette di esaminare perché esiste e che cosa sia in realtà l'abusivismo.

Quella che è così definita, è una situazione creata proprio dalla carenza e dalla arretratezza della attuale regolamentazione che consente alla sola FISI (Federazione italiana sport invernali), con giudizio insindacabile e spesso arbitrario, di designare i maestri di sci.

Se si tiene conto della rilevanza di interessi di ogni natura collegati alla pratica dello sci (basta scorrere la stampa, sia specializzata che di informazione per averne subito una idea) si comprende perché non può continuare una situazione che consenta alla sola FISI di essere arbitro incensurabile nella scelta dei maestri di sci. Si tratta, come si può ben comprendere, di qualificare una persona ad una professione ben remunerativa e che può risolvere i problemi di molte famiglie e molte zone montane e pare sia l'unico caso in Italia in cui l'abilitazione ad una professione sia attribuita ad una associazione privata con così poche garanzie di obbiettività di scelta.

Tale situazione abnorme è consentita dalla esistenza di una norma regolamentare, l'articolo 238 del regolamento di esecuzione del testo unico di pubblica sicurezza il quale prescrive che il certificato di idoneità, necessario per essere ammessi a sostenere gli esami dinanzi la commissione prefettizia, sia rilasciata dalla FISI.

Questa norma regolamentare rende superflue tutte le altre garanzie normative: poiché requisito indispensabile per accedere agli esami è il certificato di idoneità rilasciato dalla FISI, ogni altra commissione o controllo dipende da questo. Le conseguenze sono ovvie.

È chiaro quindi che ogni regolamentazione della materia, per essere tale, deve ovviare a questa forma di ingiustificato e inammissibile privilegio.

Con la presente proposta, pertanto, si intende liberalizzare l'accertamento tecnico, subordinandolo però ad un controllo delle scuole, sottoponendole ad una autorizzazione preventiva e alla vigilanza successiva.

Solo introducendo questo criterio, con tutte le opportune garanzie, il provvedimento avrà una giustificazione e potrà costituire una democratica normativa, adeguata ai tempi e alle necessità, risolvendo una volta per tutte i problemi insorti.

Poiché si intende ordinare organicamente e completamente la materia, le presenti disposizioni dovranno essere integrate da un apposito regolamento di esecuzione.

Fatta questa necessaria premessa, anche se solo per grandi linee, si espone sinteticamente il contenuto della presente proposta di legge.

Con l'articolo 1 viene istituito l'Albo nazionale, al quale deve essere iscritto chiunque intenda esercitare l'attività di maestro di sci, una volta accertati i requisiti.

Per chi non ottempera a tale disposizione o usi il distintivo o comunque si attribuisca la qualifica di maestro di sci, senza averne il diritto, sono previste precise sanzioni (articolo 2).

I maestri di sci sono divisi in categorie, a seconda delle qualifiche tecniche raggiunte (articolo 3), mentre con l'articolo 4 vengono fissati i requisiti necessari, tecnici e professionali, per essere iscritti all'Albo.

Con l'articolo 5, innovando la precedente normativa, viene stabilito che per l'ammissione all'esame di cui all'articolo 236 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è necessario produrre un certificato di idoneità rilasciato da una scuola autorizzata, previo esame.

Con l'articolo 6 viene accolto il principio che l'accertamento tecnico sarà devoluto alle scuole autorizzate. Vengono fissati i requisiti per il riconoscimento delle scuole per maestri di sci, rinviando all'emanando regolamento la statuizione sui dettagli e sulle forme associative dei maestri di sci (articolo 7).

La tenuta dell'Albo nazionale è affidata al consiglio nazionale (articolo 8) e vengono introdotte le norme con le quali si disciplinano le organizzazioni su base regionale dei maestri di sci (articolo 9), con le relative competenze e funzioni mentre con l'articolo 10 sono fissate le sanzioni disciplinari che i consigli regionali saranno tenuti ad applicare nei confronti dei maestri di sci che contravvengano alla corretta etica professionale.

Contro i provvedimenti disciplinari, agli interessati è consentito il ricorso al consiglio nazionale, che deciderà inappellabilmente, secondo le modalità e i termini che verranno fissati col regolamento.

All'articolo 11 sono previsti i casi di cancellazione dall'Albo regionale mentre l'articolo 12 sancisce che le norme concernenti l'esercizio della professione di maestro di sci saranno quelle previste dal regolamento che ver-

rà approvato dal Ministro del turismo e dello spettacolo cui è attribuita anche l'alta vigilanza sull'esercizio delle professioni (articolo 14).

L'articolo 13 attribuisce al consiglio nazionale la competenza in materia di tariffe, di apertura di scuole di sci nelle località turistiche e per l'esercizio isolato della professione.

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale (articolo 15).

Sembra abbastanza chiaro, anche se succintamente esposto, l'intendimento della presente proposta di legge che, per il fine che si prefigge e per l'importanza ormai assunta dalla materia regolata e per la indilazionabile necessità di precisa e completa regolamentazione, si spera venga valutata nella sua obbiettiva importanza, trovando consenso ed approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'Albo nazionale dei maestri di sci.

ART. 2.

Nessuno può esercitare l'attività di maestro di sci se non è iscritto nell'Albo.

Conservano il titolo di maestri di sci, senza esercitare l'attività, coloro che dopo aver acquisito il diritto, siano stati cancellati per una causa che non sia di indegnità.

La violazione della disposizione contenuta nel primo comma del presente articolo quando non costituisce più grave reato è punita con la ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque adotti i distintivi di maestro di sci, usi la dicitura o se ne attribuisca la qualifica o altra equivalente, senza averne titolo ai sensi della presente legge.

ART. 3.

I maestri di sci sono divisi in categorie e portano il relativo distintivo, con le caratteristiche stabilite nel regolamento.

ART. 4.

Per l'iscrizione nell'Albo dei maestri di sci è necessario:

a) essere cittadino italiano;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

c) essere di buona condotta;

d) essere in possesso di licenza di scuola media inferiore:

e) essere fisicamente idonei all'insegnamento in base ad attestazione medica annuale;

f) aver compiuto il 21° anno di età;

g) essere in possesso della licenza del questore, secondo le norme dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

ART. 5.

L'articolo 238 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza si intende abrogato dalle presenti disposizioni.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 236 del regolamento citato, i candidati dovranno produrre un certificato di idoneità rilascito da una scuola autorizzata, previo esame tecnico-didattico.

ART. 6.

Il certificato di idoneità di cui all'articolo precedente potrà essere rilasciato dalle scuole per maestri di sci, soggette ed autorizzate dal Ministero del turismo e dello spettacolo e sottoposte alla sua vigilanza.

L'autorizzazione per le scuole maestri di sci, può essere rilasciata a chi possieda adeguata organizzazione e attrezzatura tecnico-didattica e offra idonee garanzie assicurative per la responsabilità civile verso terzi nella gestione della scuola.

Nel regolamento saranno stabiliti i requisiti per la autorizzazione e quelli di idoneità del direttore, degli insegnanti e degli istruttori delle scuole, i programmi di esame per il certificato di idoneità tecnica degli allievi maestri, le prescrizioni sui locali e sull'arredamento e attrezzatura didattica, nonché la durata dei corsi.

ART. 7.

Il regolamento stabilirà la regolamentazione tecnica per l'insegnamento dello sci, nonché le modalità e le forme di associazioni cui, nel rispetto delle norme civili e fiscali, previdenziali vigenti, i maestri di sci regolarmente iscritti nell'Albo potranno dare vita.

ART. 8.

La tenuta dell'Albo nazionale è affidata al consiglio nazionale dei maestri di sci; quella degli Albi regionali ai consigli regionali maestri di sci.

Il consiglio nazionale avrà sede propria e unica. Esso si compone di tredici membri, è eletto dai maestri di sci iscritti nell'Albo e dura in carica quattro anni.

I consigli regionali sono:

consiglio regionale delle Alpi occidentali, della Valle d'Aosta, delle Alpi centrali, del Trentino Alto Adige, del Veneto, del centro sud.

Ogni consiglio regionale composto di sette membri, è eletto dai maestri di sci residenti nella regione e iscritti nell'Albo regionale.

I consigli regionali durano in carica quattro anni.

ART. 9.

I consigli regionali, fra gli altri, adempiono anche ai compiti seguenti:

a) esercitano le funzioni inerenti la tenuta e l'aggiornamento degli Albi professionali regionali e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

b) vigilano sul comportamento dei maestri di sci, che deve essere improntato a dignità e decoro;

c) vigilano sul regolare svolgimento dei corsi propedeutici all'esame di idoneità di cui al precedente articolo 6.

ART. 10.

Le sanzioni disciplinari da applicarsi secondo i casi, sono:

1) la ammonizione, che consiste nel richiamo del colpevole sulla mancanza commessa e nell'intimazione a non più commetterla e data con lettera del presidente del consiglio regionale competente per territorio;

2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo in corso;

3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore a due anni;

4) la cancellazione dall'Albo per indegnità e quando siano venuti veno i requisiti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 4.

Prima di pronunciare la cancellazione, il consiglio regionale deve sentire le giustificazioni dell'interessato.

È ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio nazionale, il quale decide in via definitiva.

ART. 11.

La cancellazione dall'Albo è pronunciata dai consigli regionali:

a) quando sia venuto meno uno o più requisiti di cui alle lettere *a*), *e*), *g*), dell'articolo 4;

b) quando il maestro di sci trasferisce la propria residenza fuori dalla Regione e chiede l'iscrizione in altro Albo regionale;

c) quando l'iscritto rinunci alla iscrizione.

ART. 12.

Le norme concernenti l'esercizio della professione di maestro di sci sono quelle previste dal regolamento emanando per l'esecuzione della presente legge, approvato dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 13.

All'inizio di ogni stagione sciistica, invernale o estiva, spetta al consiglio nazionale maestri di sci, fissare le tariffe dei prezzi delle lezioni individuali e collettive, nonché concedere l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle scuole di sci e all'esercizio isolato della professione.

Le decisioni del consiglio nazionale sono subordinate al parere dei consigli regionali.

Esse sono vincolanti per tutti gli iscritti nell'Albo.

ART. 14.

L'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al Ministro del turismo e dello spettacolo, che la esercita in accordo con il consiglio nazionale e i consigli regionali competenti per territorio.

ART. 15.

Sono salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano.